



56435-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Silvio Amoresano

- Presidente -

Sent. n. sez. 2258

Aldo Aceto

UP - 18/07/2017

Emanuela Gai

Antonella Ciriello

R.G.N. 28376/16

Carlo Renoldi

- Relatore -

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ,

(omissis) , nata a (omissis) ,

avverso la sentenza del 15/01/2016 della Corte d'appello di Potenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per prescrizione;

udito, per gli imputati, l'avv. (omissis) , che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Matera in data 15/05/2014, (omissis) (omissis) e (omissis) erano stati condannati alla pena di un mese di arresto e di 35.000 euro di ammenda in quanto riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, presso l'immobile di loro proprietà sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di permesso di costruire, l'ampliamento di un balcone-terrazzino, delle dimensioni di 2 metri per 6,30 circa, con chiusura parziale dello spazio sottostante (capo a); nonché del reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato le opere predette in

assenza del prescritto nulla osta (capo b); fatti accertati in (omissis) il (omissis) . Con lo stesso provvedimento erano stati disposti la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dell'immobile.

2. Con sentenza emessa in data 15/01/2016, la Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere in relazione al reato contestato al capo a) per essersi lo stesso estinto per prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena in venticinque giorni di arresto e di 30.000 euro di ammenda, con revoca dell'ordine di demolizione.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno personalmente proposto distinti ricorsi per cassazione gli stessi (omissis) e (omissis) , deducendo due motivi di impugnazione, peraltro perfettamente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in particolare degli artt. 157 cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, atteso che il *dies a quo* del termine prescrizione, dalla sentenza individuato nella data del sopralluogo, avrebbe dovuto essere collocato in un momento anteriore, avendo gli accertatori riscontrato, in quel frangente, che le opere erano state ormai ultimate.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano, ex art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessivo carico sanzionatorio.

3. In data 7/03/2017, la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria contenente "motivi aggiunti", con i quali, oltre a ribadire e ad articolare ulteriormente le censure già dedotte in sede di ricorso introduttivo, è stata eccepita la illegittimità del mantenimento della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive. Ciò in quanto la Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione del reato edilizio contestato al capo a), aveva, in realtà, revocato l'ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. Occorre osservare, preliminarmente, che la Corte costituzionale, con la sentenza 23 marzo 2016, n. 56 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali del paesaggio), nella seguente parte «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca



antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed»".

Pertanto, l'attuale formulazione dell'art. 181 del Codice dei beni culturali è la seguente: "1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1-*bis*. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi".

Mentre in precedenza, dunque, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentoale, laddove, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1-*bis* veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza della Corte costituzionale ha ricondotto all'area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati attraverso il ricorso allo strumento provvedimentoale, sia quelli vincolati per legge. L'unica ipotesi di delitto residuata, pertanto, concerne i lavori eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1-*bis* dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004.

2.2. Nel caso in esame, alla stregua della nuova formulazione della norma conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'esecuzione delle opere deve ritenersi attratta nella fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dell'art. 181, atteso che le stesse – consistenti nell'ampliamento di un balcone-terrazzino, delle dimensioni di 2 metri per 6,30 circa, con chiusura parziale dello spazio sottostante – hanno comportato aumenti volumetrici pacificamente non superiori ai mille metri cubi.

Ne consegue che, a seguito della riqualificazione dei fatti contestati al capo b) come illecito contravvenzionale, deve dichiararsi, anche in relazione agli stessi, come già per il reato di cui al capo a), il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, maturata, anche tenuto conto dei periodi di sospensione pari a 8 mesi e 17 giorni, il 31/08/2015.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato contestato al capo b) estinto per prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di rimessione in pristino (v. Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013, dep. 18/12/2013, Criscuolo, Rv. 257916). I restanti motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, devono, conseguentemente, ritenersi assorbiti.



4. La natura non particolarmente complessa delle questioni poste e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il residuo reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione. Revoca l'ordine di rimessione in pristino. Motivazione semplificata.


Così deciso in Roma, il 18/07/2017

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi

Il Presidente

Silvio Amoresano





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 19 dicembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96